



Tribunale di Bologna
Sezione Lavoro
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO

R.G. 1354/2025

Oggi 11/12/2025 ad ore 15.00 innanzi al giudice Chiara Zompi sono comparsi mediante collegamento Teams:

Per GIADA CECI, l'avv.to DOMENICO RAFFAELE ADDAMO

Per INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, l'avv.to CASCIO ESTER

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il giudice invita le parti alla discussione.

Parti ricorrente si riporta alle note depositate e chiede l'accoglimento del ricorso.

Parte resistente si riporta a sua volta alla memoria di costituzione e rileva che il CUD depositato relativo ai redditi 2019 non equivale a un modello 730, perché si tratta di dichiarazioni del datore di lavoro quale sostituto d'imposta, non trasmesse ad INPS. Quanto agli anni 2021 e 2022, rileva che le stesse dichiarazioni reddituali della ricorrente evidenziano il superamento del limite di legge.

Parte ricorrente replica che l'INPS, come l'Agenzia delle Entrate, può accedere alla medesima banca dati in cui confluiscono anche i dati delle certificazioni uniche. Eccepisce altresì che la ricorrente, per l'anno 2019, non ha occultato i propri redditi.

L'avv. Cascio eccepisce che l'INPS può accedere solo alle dichiarazioni dei redditi, non ai CUD presentati dal datore di lavoro, che peraltro costituiscono dichiarazioni provvisorie. Nel caso di specie è vero che la ricorrente non era tenuta, per l'anno 2019, a presentare il 730, ma aveva l'onere di comunicare il proprio reddito all'INPS.

Le parti discutono oralmente la causa

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti alla lettura.

dott. Chiara Zompi

N. R.G. 1354/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1354/2025** promossa da:

GIADA CECI (C.F. CCEGDI93R71A944G), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE
ADDAMO DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI, 4 98061 BROLO
presso il difensore avv. RAFFAELE ADDAMO DOMENICO

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.
80078750587), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER elettivamente domiciliato in
VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO ESTER,

RESISTENTE

Avente ad oggetto: Ripetizione di indebito

CONCLUSIONI

Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.

Il procuratore di parte convenuta conclude come da memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20.5.2025, Ceci Giada conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
l'INPS esponendo:

- di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 03411815 (indennità di
accompagnamento per invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e
con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
L. 18/80) dal 01/05/2012;

- che, con provvedimento del 09/08/2022, l'INPS le aveva comunicato un provvedimento di rideterminazione, specificando che la suddetta pensione era stata ricalcolata a far data dal 01/01/2019, con un relativo debito maturato, a suo carico, di € 9260,73, dovuto a *“comunicazione dei redditi per l'anno 2019”*; il ricalcolo comprendeva la *“revoca della maggiorazione sociale; revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002”*;

- che, in relazione ai redditi di essa ricorrente alla base delle annualità contestate, l'INPS era perfettamente a conoscenza degli stessi avendo, parte ricorrente, regolarmente trasmesso i modelli 730/21, 730/22 e 730/23.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente richiama, in diritto, il principio giurisprudenziale secondo cui in assenza di dolo e, dunque, se il pensionato ha sempre correttamente comunicato i propri redditi o, comunque, l'INPS era in grado di conoscerli (perché comunicati all'amministrazione finanziaria attraverso le dichiarazioni dei redditi o perché erogati dallo stesso Istituto), l'indebito assistenziale per superamento dei limiti reddituali è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di Legge.

Affermava che, nel caso in esame, il provvedimento INPS che aveva accertato il venir meno delle condizioni economiche per l'erogazione della prestazione in oggetto era del 09/08/2022, mentre le somme richieste dall'INPS in ripetizione erano tutte maturate in periodi antecedenti.

Lamentava inoltre che il provvedimento dell'INPS era affetto da un vizio di motivazione, non contenendo *“un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni giuridiche e di fatto poste a fondamento della pretesa restitutoria”*, con conseguente violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990.

Chiedeva, pertanto, al tribunale adito di:

1. *Accertare e dichiarare che le somme di cui è causa non sono dovute dalla parte ricorrente all'INPS (se non quelle eventualmente erogate successivamente al provvedimento di rideterminazione) e, conseguentemente, annullare il provvedimento di indebito.*
2. *Condannare l'INPS, in persona del l.r.p.t., alla restituzione alla parte ricorrente di tutte le somme eventualmente trattenute a causa del suddetto provvedimento, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo*. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'Inps, affermando che l'indebito di € 9.260,73 derivava dal ricalcolo della prestazione INVCIV n. 03411815 dal 01/2020, effettuato tramite

ricostituzione batch del 09/08/2022, sulla base della comunicazione dei redditi relativi al 2019 e ciò ai sensi dell'art. 35 comma 8 del d.l. 3 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Precisava che, diversamente da quanto affermato in ricorso, per l'anno 2019 la ricorrente non aveva presentato il modello 730, e la sua comunicazione reddituale era pervenuta ad esso INPS solo in occasione della Campagna RED solleciti in data 14/02/2022.

Affermava pertanto che tali redditi non solo non erano conosciuti dall'Ente Previdenziale ma non erano neanche conoscibili, dal momento che non erano stati dichiarati al Fisco, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente.

Assumeva pertanto che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la irripetibilità dell'indebito assistenziale, posto che la ricorrente non aveva provveduto a comunicare i propri dati reddituali ad una qualsiasi pubblica amministrazione.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice, spese rifuse.

La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza dell'11.12.2025, veniva decisa con sentenza contestuale.

Giova anzitutto rilevare che parte ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento INPS di ripetizione di indebito assistenziale del 9.8.2022, non ha in alcun modo contestato l'indebito, limitandosi ad eccepire la irripetibilità delle somme corrisposte (se non limitatamente a quelle erogate successivamente al provvedimento di rideterminazione), sulla scorta dei principi giurisprudenziali in tema di indebito assistenziale che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).

Ebbene, giova anzitutto rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il sottosistema dell'indebito assistenziale non è attratto né all'art. 52 l. n. 88/89, né all'art. 2033 c.c. (tra le tante v. Cass. 13915/21). Per esso la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di

altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20, Cass.11921/15; Cass.1446/08) trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'*'accipiens'* della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.

Con riferimento all'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la Corte di cassazione ha affermato (Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che *"L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato"*.

Con la sent. n. 13915 del 20/05/2021, la Suprema Corte ha, in particolare, chiarito che *"In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento."*

Quanto a tale ultimo presupposto, è stato poi precisato (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10642 del 16/04/2019) che *"In tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all'INPS della situazione*

reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito.”

Ebbene, nel caso di specie, dai documenti versati in atti dalle parti emerge che la ricorrente ha comunicato all'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi relativa agli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 (mod. 730/21, 730/22 e 730/23 -doc. 3 ric.).

Non vi è invece alcuna prova della trasmissione all'INPS o all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di redditi relativa all'anno 2019 ed anzi è pacifico che per l'anno 2019 la ricorrente non ha presentato il modello 730.

Né la circostanza può ritenersi superata dalla produzione effettuata in corso di causa del CUD 2020, posto che non vi è prova alcuna che tale Certificazione Unica, emessa dal datore di lavoro, sia stata trasmessa all'INPS.

Al contrario, dai documenti prodotti dall'INPS emerge che la comunicazione reddituale relativa all'anno di imposta 2019 è pervenuta all'ente previdenziale solo in occasione della Campagna RED solleciti in data 14/02/2022 (docc. 2-3 res).

Deve pertanto ritenersi provato che l'odierna ricorrente ha omesso, fino al febbraio 2022, di comunicare all'INPS di essere diventata percettrice nell'anno 2019 di redditi da lavoro e di non possedere dunque più i requisiti reddituali per beneficiare delle maggiorazioni sociali che aveva in godimento.

Ciò posto, si osserva che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr., per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012);

Nel caso di specie, non può ritenersi la correttezza della condotta dell'odierna ricorrente, in ragione dell'accertata violazione degli obblighi di comunicazione all'INPS delle situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale di cui aveva il godimento, e deve pertanto escludersi la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito.

Quanto poi alla lamentata violazione dell'art. 3 della legge 241/90, per omessa motivazione del provvedimento, si osserva che il presente giudizio verte sul diritto dell'Inps alla ripetizione dell'indebito, e quindi si prescinde dal tenore dei provvedimenti emessi dall'Istituto. Se oggetto del giudizio è la esistenza e la ripetibilità dell'indebito

rimane infatti irrilevante il contenuto del provvedimento dell'Istituto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9986 del 2009).

In ogni caso, la censura appare infondata ove si consideri che, nel provvedimento impugnato, risulta indicato il motivo del ricalcolo della pensione da gennaio 2019 (effettuato sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019 pervenuta a seguito di sollecito), le sue conseguenze (revoca della maggiorazione sociale e revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002), il periodo (gennaio 2020/agosto 2022) oggetto di ricalco e l'importo complessivo risultato indebito, distinto per anno.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

Tenuto conto delle condizioni di salute e reddituali della ricorrente, nonché della novità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

respinge il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Bologna il 11/12/2025

Il Giudice
Chiara Zompi